



SENT. 33/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE

D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Rita **LORETO** Presidente

Domenico **GUZZI** Consigliere

Roberto **RIZZI** Consigliere

Luisa **de PETRIS** Consigliere

Nicola **RUGGIERO** Consigliere-relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio sull'appello iscritto al **n. 60428** del Registro di Segreteria, promosso dal sig.:

-KRONBICHLER Georg Silvester (C.F.: KRNGGS56T28B220L),

nato a Brunico (BZ) il 28 dicembre 1956, rappresentato e difeso

dall'Avv. Ivo Tschurtschenthaler (pec:

tschurtschenthaler@pec.schramm.it), nonché dall'Avv. Andrea

Manzi (pec: andreamanzi@ordineavvocatiroma.org -telefax

063211370), con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in

00139 Roma, via Alberico II 33, giusta procura alle liti in calce

all'atto d'appello depositato il 15 dicembre 2022 – **appellante;**

contro

	-Procura regionale di Bolzano della Corte dei conti - in	
	persona del Procuratore regionale pro-tempore, con sede in	
	Bolzano, viale Druso n. 36/A;	
	-Procura generale della Corte dei conti - in persona del	
	Procuratore generale pro-tempore, con sede in Roma, via A.	
	Baiamonti n. 25 -appellate;	
	avverso	
	-la sentenza n. 12/2022 della Corte dei conti, Sezione	
	giurisdizionale per la Regione Trentino-Alto Adige, Sede di Bolzano,	
	depositata il 20 settembre 2022;	
	VISTI l'atto d'appello e tutti i documenti di causa;	
	UDITI , nella pubblica udienza del 9 novembre 2023, celebrata con	
	l'assistenza del Segretario, dott.ssa Eliana Giorgiantoni: il	
	Magistrato relatore, Cons. Nicola Ruggiero, l'Avv. Ivo	
	Tschurtschenthaler per l'appellante Kronbichler, nonché il	
	rappresentante del Pubblico Ministero, in persona del Vice	
	Procuratore generale Luigi D'Angelo;	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	1. Con la gravata sentenza la Sezione giurisdizionale per la Regione	
	Trentino-Alto Adige, Sede di Bolzano, ha, in via preliminare,	
	condiviso il contenuto del decreto presidenziale n. 5/2022/FU, che	
	aveva confermato la trattazione della causa secondo il rito	
	ordinario, negando il richiesto accesso al rito abbreviato ex art. 130	
	c.g.c., per la ravvisata sussistenza di una duplice criticità	
	2	

	(procedurale e motivazionale), connessa:	
	-alla trasmissione della richiesta di parere al P.M. contabile dopo la	
	sottoscrizione digitale della comparsa di risposta (contenente	
	l'istanza di rito abbreviato), in cui tale parere è indicato come	
	" <i>previamente acquisito</i> " e senza alcun accenno al contenuto	
	dissenziante dello stesso, avendo la difesa del convenuto	
	provveduto al deposito della comparsa di costituzione in Segreteria	
	dopo la formulazione del parere e senza modificare il contenuto	
	dell'atto già precedentemente firmato;	
	-al conseguente, mancato adempimento dell'onere di	
	prospettazione di specifici motivi, idonei a superare il dissenso	
	espresso dalla Procura.	
	Nel merito, la Sezione ha accolto integralmente la domanda attorea,	
	condannando il convenuto/odierno appellante KRONBICHLER	
	Georg Silvester , nella qualità, rivestita all'epoca dei fatti, di	
	professore a tempo pieno presso la Scuola professionale per	
	l'agricoltura Teodone di Brunico (BZ), al pagamento, in favore della	
	Provincia Autonoma di Bolzano (d'ora in poi PAB), dell'importo	
	complessivo di euro 108.353,16 , oltre accessori di legge e spese	
	di giudizio, queste ultime in favore dello Stato italiano.	
	Nello specifico, la Procura regionale aveva contestato al convenuto,	
	titolare di partita IVA sin dal 17 gennaio 1996, lo svolgimento	
	continuativo nel tempo dell'attività di redazione di perizie di stima	
	degli immobili per la committente Banca Popolare dell'Alto Adige	
	spa, nell'ambito delle procedure di erogazione dei mutui ai clienti	

	della stessa, nel periodo compreso tra il settembre 2015 e l'agosto	
	2020 (epoca di chiusura della partita IVA, corrispondente anche al	
	pensionamento).	
	La menzionata attività estimativa avrebbe, infatti, integrato la	
	violazione dell'art.53, commi 7 e 7-bis, d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.,	
	in quanto si sarebbe trattato di attività non autorizzabile né	
	autorizzata dall'Amministrazione d'appartenenza.	
	A fronte di tali contestazioni, la Sezione territoriale ha, in primo	
	luogo, ricostruito la normativa di riferimento, nazionale e	
	provinciale, in vigore all'epoca dei fatti (art. 53, commi 7 e 7-bis,	
	d.lgs. n. 165/2001; art. 14, comma 1, lett. c) della legge provinciale	
	10 agosto 1995, n. 16; art. 13, comma 1, legge provinciale n. 13	
	maggio 2015, n. 6; art. 3, comma 12, della legge provinciale 11	
	luglio 2018, n. 10, con relativa delibera giuntale d'attuazione 4	
	giugno 2019, n. 430), per trarne la conclusione per cui il dipendente	
	della PAB potrebbe svolgere attività professionali in favore di terzi	
	solo previa autorizzazione dell'Amministrazione e nel rispetto di tre	
	requisiti sostanziali:	
	a) natura occasionale dell'attività;	
	b) svolgimento dell'attività fuori dall'orario di lavoro e senza l'uso	
	dei mezzi dell'Amministrazione;	
	c) mancato superamento della soglia massima di proventi da	
	attività extra-istituzionale, pari, di regola, al 30% dello stipendio	
	lordo annuo (percentuale aumentata, dal 2019, al 50% per alcune	
	categorie, tra cui il personale docente di istituti professionali).	
	4	

	Ha, dunque, ritenuto che, in base alla documentazione di causa, la	
	contestata attività di redazione di perizie immobiliari (svolta	
	contemporaneamente a quella di componente della Sezione	
	specializzata per le controversie agrarie del Tribunale di Bolzano e	
	a quella occasionale di consulente tecnico d'ufficio, entrambe non	
	oggetto di censure in questa sede) fosse stata svolta in assenza	
	della necessaria autorizzazione, non richiesta dall'interessato.	
	L'omessa richiesta di autorizzazione non potrebbe ritenersi scusata	
	in relazione al tenore testuale della lettera del Direttore della	
	Ripartizione del personale della PAB del 27 settembre 2012 (sulla	
	non necessità per il futuro di analoghe autorizzazioni, in ragione	
	dell'unicità del datore di lavoro).	
	Quest'ultima, infatti, non conterrebbe alcun riferimento ad attività	
	diversa da quella di componente esperto di Sezione specializzata	
	per le controversie agrarie del Tribunale di Bolzano.	
	Di qui la ravvisata responsabilità, a titolo di dolo, del convenuto.	
	La natura dolosa della censurata condotta sarebbe confermata,	
	secondo il primo giudice, dalla tendenza al superamento sistematico	
	della soglia dei ricavi per l'attività extra-istituzionale autorizzabile.	
	Tale circostanza dimostrerebbe l'interesse del convenuto a non	
	rendere facilmente percepibile dall'Amministrazione di	
	appartenenza lo svolgimento di questa specifica tipologia di attività	
	extra-istituzionale, facendo risaltare la dolosa preordinazione	
	dell'omessa richiesta di autorizzazione per lo svolgimento	
	dell'attività contestata, al fine di ottenere un indebito vantaggio	
	5	

patrimoniale.

Infine, il danno oggetto di condanna è stato parametrato agli importi (per complessivi euro 108.353,16) indebitamente percepiti dal dipendente per l'attività svolta in assenza dell'autorizzazione e non riversati all'Amministrazione di appartenenza, al lordo delle imposte sui redditi, (importi) recati dalle fatture emesse dal sig. Kronbichler nei confronti di Banca Popolare dell'Alto Adige S.p.A. nel periodo intercorrente tra il settembre 2015 ed il 31 agosto 2020.

2. Avverso la richiamata sentenza n. 12/2022 ha proposto appello il sig. **KRONBICHLER Georg Silvester** con atto notificato il 21 novembre 2022 e depositato il 15 dicembre 2022, con il patrocinio degli Avv.ti Ivo Tschurtschenthaler ed Andrea Manzi.

L'appellante ha formulato i seguenti motivi d'impugnativa:

B.1) In relazione ai capi della sentenza concernenti il rigetto

della richiesta di rito – erronea
pronuncia/violazione/erronea applicazione di legge
sull'ammissibilità del rito speciale abbreviato ex art. 130
c.g.c. (ambito d'applicazione del procedimento), art. 90
c.g.c. (costituzione del convenuto e comparsa di risposta),
art. 88 c.p.c. (dovere di lealtà e probità) e art. 101 c.p.c.
(principio del contraddittorio)

Con tale motivo l'appellante ha sostenuto che la censurata sentenza sarebbe connotata da un'erronea valutazione circa l'ammissibilità del rito speciale abbreviato, quale disciplinato dall'art. 130 c.q.c.

A tal riguardo, ha rimarcato che la norma non disciplinerebbe in

	alcun modo le formalità di redazione e di deposito della richiesta di	
	parere al pubblico ministero.	
	Proprio per questo, la difesa dell'appellante avrebbe fatto espresso	
	rinvio, nella richiesta di parere, alle argomentazioni e allegazioni	
	che intendeva depositare in sede di costituzione in giudizio, con il	
	solo intento di consentire al Procuratore territoriale di conoscere e	
	di poter vagliare <i>ex ante</i> la panoramica di tutte le argomentazioni a	
	supporto dell'ammissibilità della richiesta di ammissione al rito	
	abbreviato, da presentarsi in sede di costituzione in giudizio.	
	Sotto questo punto di vista, risulterebbe irrilevante la	
	sottoscrizione, con firma digitale, della comparsa allegata alla	
	richiesta di parere, potendo la stessa essere definita "comparsa di	
	costituzione" solo con il deposito in cancelleria.	
	Parimenti irrilevante risulterebbe l'indicazione, nella comparsa di	
	costituzione inviata al P.M., del parere dello stesso come	
	"previamente acquisito".	
	Tale parere, infatti, sarebbe comunque stato chiesto e rilasciato	
	prima della costituzione in giudizio, avvenuta solo con il deposito in	
	cancelleria della comparsa di costituzione e risposta.	
	Né potrebbe essere causa d'inammissibilità della richiesta di	
	ammissione al rito abbreviato il fatto che, dopo il parere non	
	favorevole del pubblico ministero del 23.05.2022, la costituzione in	
	giudizio sia avvenuta senza modificare il contenuto dell'atto già	
	precedentemente firmato.	
	In ogni caso, ricalcando il parere non favorevole del Procuratore	

	territoriale, pedissequamente, tutte le argomentazioni già spese	
	nell’invito a dedurre e nell’atto di citazione (a suffragio del doloso	
	arricchimento ravvisato nel contegno del convenuto) e avendo il	
	convenuto, nella comparsa di costituzione depositata in cancelleria,	
	preso dettagliatamente posizione su tutti i profili accusatori del	
	Pubblico ministero, la volontà di insistere nella richiesta di essere	
	ammesso al rito abbreviato e le deduzioni svolte circa la mancanza	
	dell’elemento soggettivo/dolo, andrebbero considerate, a pieno	
	titolo, come prospettazione di motivi idonei a superare il dissenso	
	espresso dalla Procura.	
	L’appellante ha, inoltre, sostenuto che sarebbe stata	
	l’Amministrazione competente a ingenerare nel Kronbichler il	
	legittimo affidamento circa la correttezza del proprio operato,	
	aggiungendo che di tale circostanza dovrebbe tenersi conto nel	
	valutare sia l’ammissione al rito speciale abbreviato di cui all’art.	
	130 c.g.c. sia la sussistenza di un “doloso arricchimento”.	
	Ha, dunque, chiesto la riforma <i>in parte qua</i> della decisione gravata,	
	con ammissione, secondo le forme e i criteri di legge, della richiesta	
	di rito speciale proposta dal Kronbichler (prevedente il pagamento	
	della somma di euro 35.000,00) e rimessione della causa al Giudice	
	di prime cure;	
	<u>B.2) In relazione ai capi della sentenza riguardanti la</u>	
	<u>condotta illecita del convenuto Kronbichler</u>	
	<u>B.2.1) - violazione della normativa sull’onere della prova</u>	
	<u>(art. 2697 c.c. – art. 94 c.g.c.), sulla valutazione delle prove</u>	

(art. 115 e 116 c.p.c., art. 95 c.g.c.) e sulla prova per

presunzioni semplici (art. 2729 c.p.c., art. 95 c.g.c.) –

omessa/contraddittoria/illogica motivazione.

L'appellante si è lamentato della violazione, cui avrebbe provveduto la sentenza gravata, della normativa sull'onere della prova, sulla valutazione delle prove e sulla prova per presunzioni semplici, deducendo, altresì, l'omissione, illogicità e contraddittorietà della relativa motivazione.

Nello specifico, ha sostenuto che il primo giudice non avrebbe esplicitato in alcun modo il motivo per cui il Kronbichler non avrebbe chiesto l'autorizzazione all'esercizio della libera professione a completamento della funzione di giudice laico delle Sezioni specializzate agrarie, non considerando, altresì, che lo svolgimento della libera professione sarebbe stato necessario per fornirsi, quale iscritto all'ordine degli agronomi nel comparto dei "non esercenti", di esperienze pratiche sul campo, indispensabili per svolgere al meglio l'incarico istituzionale.

Allo stesso modo, la Sezione territoriale avrebbe fatto ricorso a presunzioni né precise, né gravi, né concordanti (e comunque fondate su fatti non veritieri/né giudizialmente accertati), per dimostrare che il Kronbichler, oltre all'autorizzazione per l'esercizio della funzione di giudice laico, in realtà avrebbe richiesto soltanto l'autorizzazione all'espletamento di consulenze d'ufficio, ma non già per lo svolgimento della libera professione attraverso la redazione occasionale di perizie.

	Ciò in quanto:	
	a) l'utilizzo, nella richiesta di autorizzazione, del termine generico	
	" <i>perizia</i> " (in luogo di quello specifico " <i>perizia di stima</i> ", contenuto	
	nel contratto con la Banca del 19.4.2012), non risulterebbe	
	decisivo, rivestendo esso una portata ampia, tale da ricomprendere	
	anche la " <i>perizia di stima</i> ";	
	b) nel contratto del 19.4.2012, l'oggetto delle prestazioni affidate	
	dalla Banca al Kronbichler non sarebbe stato limitato alla redazione	
	di perizie di stima;	
	c) non corrisponderebbe al vero l'utilizzo, nelle fatture emesse	
	dall'appellante, dell'espressione " <i>perizie di stima</i> " per indicare	
	l'oggetto delle prestazioni (mentre l'espressione <i>perizia</i> sarebbe	
	riservata agli incarichi di CTU), potendosi ravvisare diverse fatture	
	intitolate "attualizzazione" di stime già predisposte da altri	
	professionisti;	
	d) non corrisponderebbe al vero che il Direttore della Ripartizione	
	del personale della PAB, nella sua lettera del 27 settembre 2012,	
	avrebbe dato riscontro alla richiesta dell'appellante solo in relazione	
	all'esercizio della funzione di membro laico della Sezione	
	specializzata agraria.	
	A tal ultimo riguardo, l'appellante ha sostenuto che il già	
	menzionato Direttore, qualora non avesse ritenuto la richiesta di	
	autorizzazione alla redazione occasionale di perizie formulata a	
	completamento di quella concernente lo svolgimento dell'incarico di	
	membro esperto del collegio giudicante della Sezione specializzata	

	agraria, si sarebbe pronunciato separatamente su tale, ultima richiesta;	
	<u>B.2.2) violazione della normativa civilistica sull'interpretazione dei contratti (art. 1362 e segg. c.c.) – omessa/contraddittoria/illogica motivazione.</u>	
	L'appellante ha sostenuto che il giudice di prime cure, per sovvertire <i>la ratio</i> per cui il Kronbichler avrebbe chiesto (anche) l'autorizzazione alla redazione occasionale di perizie e senza fare alcun accenno ai chiari e legittimi intenti perseguiti con la richiesta di autorizzazione (conseguire/conservare l'idoneità alla funzione di membro laico della Sezione specializzata agraria, autorizzato anche alla redazione occasionale di perizie), avrebbe violato la normativa civilistica sull'interpretazione dei contratti (artt. 1362 e ss c.c.) e in particolare:	
	- per non aver considerato la fatturazione delle perizie per la Banca Popolare come contegno posteriore utile a determinare l'intenzione perseguita con la richiesta di autorizzazione;	
	-per aver escluso dal termine generale "redazione di perizie" quello non espresso di "perizie di stima";	
	-per avere interpretato il termine "perizia" (contenuto nella richiesta di autorizzazione) come "consulenza tecnica d'ufficio" (non necessitante di autorizzazione alcuna);	
	-per avere interpretato il termine "perizie" in maniera diversa da come intesa da un esercente la professione di agronomo;	
	<u>B.3) In relazione ai capi della sentenza concernenti</u>	
	11	

	<u>l'elemento soggettivo del dolo nel contegno del convenuto</u>	
	<u>Kronbichler.</u>	
	<u>B.3.1). violazione degli art. 115 e 116 c.p.c. – vizio</u>	
	<u>motivazionale – illecito esercizio del potere discrezionale di</u>	
	<u>scelta e valutazione degli elementi probatori - omessa</u>	
	<u>valutazione di risultanze delle quali il convenuto aveva</u>	
	<u>espressamente dedotto la decisività.</u>	
	L'appellante si è lamentato del fatto che la Sezione territoriale, nel	
	concludere per la mancata richiesta, da parte del	
	convenuto/odierno appellante, di autorizzazione allo svolgimento	
	delle attività qui censurate, avrebbe omesso l'esame di prove,	
	circostanze e argomentazioni decisive per il giudizio, anche ai fini	
	dell'esclusione del doloso arricchimento.	
	Nello specifico, l'argomento per cui il Kronbichler avrebbe celato	
	davanti alla Direttrice della scuola l'attività svolta a favore di un	
	istituto di credito, menzionando soltanto il lavoro che svolgeva	
	presso il Tribunale, sarebbe contraddetto dalla comunicazione	
	riservata del 10.09.2020 della Direttrice della scuola agraria alla	
	Guardia di Finanza.	
	Da tale comunicazione emergerebbe, infatti, che la richiesta	
	avrebbe riguardato non solo l'attività presso le Sezioni specializzate	
	agrarie, ma anche la redazione occasionale di perizie.	
	Allo stesso modo, la tesi per cui il convenuto si sarebbe limitato a	
	chiedere l'autorizzazione soltanto per le attività presso la Sezione	
	specializzata agraria sarebbe smentita dal tenore letterale della	
	12	

	richiesta per l'autorizzazione, che avrebbe fatto espresso	
	referimento anche alla redazione occasionale di perizie, poi	
	prontamente autorizzata.	
	Infine, dalla stipula dell'accordo con la banca sulla disciplina di futuri	
	incarichi di perizie prima della domanda per conseguire	
	l'autorizzazione non deriverebbe alcuna dimostrazione di un	
	comportamento doloso, trattandosi di accordo contenente	
	semplicemente le condizioni di eventuali futuri incarichi e non	
	comportante l'obbligo di redigere perizie;	
	<u>B.3.2). Violazione del principio di corrispondenza tra chiesto</u>	
	<u>e pronunciato ex art. 112 c.p.c., anche sotto il profilo</u>	
	<u>dell'omessa pronuncia - violazione degli art. 115 e 116 c.p.c.</u>	
	<u>- violazione degli artt. 94 e 95 c.g.c. - vizio motivazionale -</u>	
	<u>violazione dei principi della disponibilità e del contraddittorio</u>	
	<u>delle parti sulle prove - violazione dell'art. 101 c.p.c.</u>	
	L'appellante ha denunciato, in primo luogo, la violazione del	
	principio tra chiesto e pronunciato, in quanto la Sezione territoriale,	
	per dimostrare la sussistenza e particolare intensità del dolo del	
	convenuto, avrebbe fatto riferimento alla circostanza della	
	percezione, almeno negli anni 2016 - 2018, di compensi extra-	
	istituzionali superiori al limite del 30% dello stipendio annuo lordo.	
	Per questa via, la Sezione si sarebbe pronunciata sull'elemento	
	soggettivo del dolo addebitato al convenuto non in relazione al	
	<i>petitum</i> azionato dal Procuratore regionale negli atti introduttivi del	
	giudizio, mai modificato/integrato in corso di causa (ovvero, la	
	13	

	condanna del convenuto per l'esercizio di attività extra istituzionali	
	non autorizzate), ma in relazione all'ipotesi astratta (e mai imputata	
	al convenuto) di attività extra-istituzionale autorizzata, ma	
	comunque illecita, perché compiuta per compensi superiori alla	
	soglia prefissata dal legislatore provinciale.	
	Tutto ciò in asserita violazione anche del principio del	
	contraddittorio.	
	In ogni caso, le deduzioni svolte dal primo giudice sul punto	
	riposerebbero su fatti e circostanze assolutamente privi del	
	carattere dell'universalità della conoscenza, nonché inidonei a	
	confluire nel materiale probatorio utilizzabile ai fini del decidere, in	
	quanto non vagliati né discussi dalle parti (così, ad es., la	
	circostanza per cui il Kronbichler sarebbe stato il principale, se non	
	l'unico, perito di fiducia della banca per la valutazione di terreni	
	agricoli in Val Pusteria);	
	<u>B.3.3) Violazione del principio di corrispondenza tra chiesto</u>	
	<u>e pronunciato ex art. 112 c.p.c. sotto il profilo dell'omessa</u>	
	<u>pronuncia - violazione del principio del legittimo affidamento</u>	
	<u>(art. 1375 - 1175 - 1366 - 1374 c.c.) - violazione dell'art.</u>	
	<u>21 c. 1, D.L n. 76/2020 in modifica dell'art. 1, c. 1, L. n.</u>	
	<u>20/1994 -travisamento dei fatti - motivazione</u>	
	<u>omessa/insufficiente/contraddittoria e illogica -</u>	
	<u>omessa/erronea applicazione del potere riduttivo.</u>	
	L'appellante si è lamentato del fatto che la Sezione territoriale non	
	si sarebbe pronunciata sull'eccezione, decisiva per l'esito del	
	14	

	giudizio, relativa all'insussistenza del dolo erariale (né	
	nell'accezione civilistica né in quella penalistica), con particolare	
	riferimento alla circostanza per cui, in conseguenza della lettera del	
	Direttore della Ripartizione del personale del 27 settembre 2012, il	
	convenuto avrebbe legittimamente ritenuto di essere autorizzato a	
	svolgere tutte le prestazioni extra-istituzionali richieste nella sua	
	istanza.	
	L'omissione di ogni esame e valutazione dell'anzidetta eccezione	
	integrerebbe il vizio di omessa pronuncia su un'eccezione decisiva	
	per l'esito del giudizio (art. 112 c.p.c.), oltretutto la violazione del	
	principio di affidamento a cui il convenuto si era appellato in	
	relazione all'autorizzazione in questione.	
	Ne deriverebbe la necessità d'annullamento della decisione gravata,	
	con conseguente esame di tutte le circostanze, già rappresentate in	
	primo grado per provare il convincimento del convenuto circa il fatto	
	di essere autorizzato per tutte le domandate attività extra-	
	istituzionali.	
	Trattasi, in particolare, delle circostanze sottoindicate:	
	-la richiesta di autorizzazione del 20 settembre 2012, tanto per	
	l'attività di componente della Sezione specializzata per le	
	controversie agrarie del Tribunale di Bolzano quanto per quella di	
	redazione occasionale di perizie;	
	-la relativa approvazione del 25 settembre 2012, contenuta sul	
	timbro apposto sulla stessa istanza di autorizzazione;	
	-la nota del 27 settembre 2012 con cui l'Amministrazione gli	

	avrebbe comunicato la non necessità per il futuro di richiedere	
	l'autorizzazione per le attività di cui all'istanza del 20 settembre.	
	In ogni caso, poi, il Collegio di prime cure avrebbe omesso di	
	valutare in maniera adeguata la novella recata dall'art. 21, comma	
	1, d.l. 76/2020, la quale richiederebbe la dimostrazione, da parte	
	della Procura erariale, della volontà dell'evento dannoso, ovvero	
	delle conseguenze dannose derivanti dalla consapevole violazione	
	degli obblighi di servizio, dimostrazione che sarebbe mancata nel	
	caso di specie.	
	In definitiva, nessuna responsabilità potrebbe imputarsi al	
	Kronbichler, avendo egli, secondo le tesi difensive:	
	-richiesto la relativa autorizzazione all'Amministrazione	
	competente;	
	-ottenuto l'autorizzazione a svolgere le attività richieste;	
	-ricevuto l'invito a non presentare più istanze di tal tenore, poiché	
	non necessarie;	
	-svolto le attività in buona fede e nel convincimento che fossero	
	espletate in modo corretto, anche perché i colleghi e	
	l'amministrazione della scuola sarebbero stati consapevoli di dette	
	attività, della cui legittimità non avrebbero mai dubitato.	
	Infine, l'appellante ha contestato la statuizione della Sezione	
	territoriale di non fare applicazione del potere riduttivo	
	dell'addebito, sostenendo che l'istituto in questione potrebbe avere	
	spazio anche in presenza di condotte dolose.	
	Nel caso di specie, siffatta applicazione si giustificerebbe alla luce	

	delle circostanze all'uopo rappresentate, tra cui la disorganizzazione	
	dell'Amministrazione d'appartenenza, la lodevole attività di servizio	
	e la difficoltà oggettiva della normativa di riferimento.	
	Lo stesso comportamento dell'Amministrazione (che ha rilasciato	
	l'autorizzazione affermando la non necessità per il futuro di ulteriori	
	autorizzazioni) andrebbe valutato sia sotto il profilo di un concorso	
	della stessa nella produzione del preteso danno erariale sia	
	nell'ottica della valutazione dell'elemento soggettivo (anche in	
	termini di intensità), sia ancora nell'ottica dell'applicazione del	
	potere riduttivo, inutilmente chiesta dal convenuto Kronbichler.	
	L'appellante ha, infine, provveduto, alle pagg. 21 e ss dell'atto	
	d'appello (sotto il PUNTO C), alla riproposizione delle domande ed	
	eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado (artt. 346 e 195	
	c.p.c.).	
	Nello specifico, ha ribadito, tra l'altro, che l'impostazione	
	accusatoria (recepita nella decisione gravata) si baserebbe sul	
	presupposto che gli interlocutori del Kronbichler, destinatari della	
	domanda per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di	
	giudice presso le Sezioni specializzate e di redazione occasionale di	
	perizie, sebbene qualificati funzionari e dirigenti provinciali, fossero	
	totalmente impreparati e non si fossero per nulla accorti – in sede	
	di esame delle istanze del Kronbichler - della normativa di base e	
	istituzionale delle Sezioni specializzate agrarie dei Tribunali.	
	Per contro, gli atti di causa dimostrerebbero il contrario e cioè che	
	non solo il Kronbichler, ma pure i destinatari della sua domanda di	

	autorizzazione allo svolgimento delle predette attività	
	extraistituzionali (quanto, in particolare, alle precise incombenze di	
	redazione occasionale di perizie, necessaria per fornirsi di	
	esperienze pratiche sul campo, proprio per essere "idoneo" nel	
	senso costituzionalmente ancorato a svolgere in maniera	
	responsabilmente l'incarico istituzionale), sarebbero stati	
	pienamente edotti e avrebbero inteso l'autorizzazione concessa	
	proprio nel senso evidenziato dall'appellante.	
	In conclusione, il sig. Kronbichler ha chiesto la riforma della	
	sentenza gravata e, per l'effetto:	
	a) in via preliminare, la rimessione al Collegio giudicante di primo	
	grado per l'effettuazione del rito camerale abbreviato;	
	b) nel merito e in via principale, il rigetto di qualsiasi domanda	
	attoreale;	
	c) in via di estremo subordine, la rideterminazione e riduzione della	
	richiesta risarcitoria, anche mediante applicazione del potere	
	riduttivo, con rifusione delle spese, diritti e onorari di primo e di	
	secondo grado.	
	3. Con memoria pervenuta il 27 ottobre 2023, la Procura	
	generale ha rassegnato le proprie, articolate conclusioni.	
	L'Organo requirente ha affermato l'infondatezza di tutti i motivi	
	d'impugnativa, sottolineando, quanto al primo, l'assenza, rilevata	
	dal Presidente della Sezione territoriale, dei presupposti necessari	
	per la fissazione della camera di consiglio destinata alla discussione	
	dell'istanza di rito abbreviato (ovvero la prospettazione da parte del	

	convenuto, nella comparsa di costituzione e risposta, delle ragioni	
	dell'ingiustificato dissenso espresso dal Pubblico ministero in ordine	
	alla richiesta di rito abbreviato).	
	Eguale mente infondato risulterebbe il secondo motivo di appello,	
	volto ad offrire una esegesi divergente da quella accolta dalla	
	sentenza di condanna e con particolare riguardo ai contenuti	
	dell'istanza del 20.9.2012 di autorizzazione all'esercizio di attività	
	extra istituzionale, nonché ai contenuti della susseguente risposta	
	dell'amministrazione in data 27.09.2012.	
	Le conclusioni del primo giudice sarebbero, infatti, corrette e	
	plausibili, operando nella materia di cui all'odierno contenzioso il	
	divieto di domanda e, conseguente autorizzazione, "tacita" o	
	"implicita" all'esercizio di attività extra-istituzionale da parte del	
	pubblico dipendente.	
	Conseguentemente, in assenza di una chiara e manifesta	
	autorizzazione scritta dell'amministrazione (a sua volta	
	presupponente una esplicita e chiara richiesta scritta del pubblico	
	dipendente interessato allo svolgimento di incarichi extra-	
	istituzionali), sarebbe doveroso concludere per l'insussistenza di	
	titoli autorizzatori taciti o impliciti ovvero "deducibili" in via	
	interpretativa.	
	La Procura generale ha rimarcato l'infondatezza anche del terzo	
	motivo di doglianza, incentrato sull'assenza di qualsivoglia condotta	
	dolosa e, comunque, sulla violazione del principio di corrispondenza	
	tra il chiesto e il pronunciato.	

	Ciò in quanto il giudice di prime cure avrebbe svolto, soltanto “ <i>per</i>	
	<i>completezza</i> ”, un accertamento riguardo alle soglie reddituali	
	fissate dal legislatore per lo svolgimento di attività extra, al limitato	
	fine di meglio motivare sulla intensità dell’elemento soggettivo, non	
	a caso configurato come “dolosa preordinazione”.	
	Con riferimento, infine, alla mancata dimostrazione del dolo	
	nell’accezione di cui all’art. 21 d.l. n. 76/2020 e s.m.i., il primo	
	giudice, nel riconoscere finanche una “dolosa preordinazione”	
	rispetto all’illecito contestato, avrebbe correttamente argomentato,	
	sulla base del compendio probatorio acquisito agli atti, circa la	
	sussistenza dell’elemento soggettivo, per come richiesto dalla	
	novella.	
	In conclusione, la Procura generale ha chiesto il rigetto dell’appello	
	per infondatezza dello stesso, con conferma della sentenza di primo	
	grado e condanna dell’appellante al pagamento delle spese di	
	giudizio.	
	4. Da ultimo, con memoria pervenuta in data 30 ottobre 2023,	
	l’appellante ha contestato le deduzioni e conclusioni della Procura	
	generale.	
	Nello specifico, quanto al primo motivo d’appello, ha rimarcato che	
	la mancata prospettazione espressa dei motivi di dissenso al parere	
	negativo del pubblico ministero integrerebbe, al limite, una ipotesi	
	di inammissibilità cd. “extratestuale”, non direttamente comminata	
	dalla legge.	
	La relativa rilevabilità d’ufficio sarebbe consentita solo in presenza	

	di vizi incidenti sull'esistenza del potere esercitato (in specie la	
	richiesta di accesso al rito abbreviato, che deve essere formulata	
	nella comparsa di risposta), ma non quando la forma della richiesta	
	sia comunque funzionale all'esercizio di poteri di altri soggetti, il cui	
	comportamento processuale potrebbe rendere del tutto irrilevante	
	il vizio verificatosi.	
	Nella fattispecie all'esame, avendo il convenuto prodotto, con la	
	comparsa di risposta, il parere negativo del Procuratore territoriale	
	e avendo lo stesso convenuto insistito nelle conclusioni sulla	
	richiesta del rito abbreviato tramite contestazione dettagliata delle	
	tesi sostenute nella citazione (come poi riprese testualmente nel	
	parere negativo), non avrebbe potuto essere negato il diritto a	
	discutere la richiesta di rito abbreviato in camera di consiglio.	
	Ciò a pena di violazione dei principi del giusto processo, di cui agli	
	artt. 6 CEDU e 111 Cost, i quali consentirebbero limitazioni	
	all'accesso alla tutela giurisdizionale solo in presenza di una	
	ragionevole relazione di proporzionalità tra il mezzo impiegato e lo	
	scopo perseguito e sempreché siano stabilite in modo chiaro e	
	prevedibile.	
	Con riferimento al secondo motivo di gravame, l'appellante ha	
	sostenuto l'inconferenza del richiamo operato dalla Procura	
	generale al divieto di domanda (e conseguente autorizzazione)	
	tacita o implicita, all'esercizio di un'attività extra-istituzionale del	
	pubblico dipendente.	
	Nel caso di specie l'autorizzazione sarebbe stata domandata	

	specificatamente e altrettanto specificatamente data/ottenuta,	
	mentre la Corte territoriale, in assenza di alcuna giustificazione,	
	avrebbe semplicemente postulato la mancata autorizzazione.	
	Quanto, infine, al terzo motivo di gravame (relativo alla dedotta	
	assenza dell'elemento soggettivo e alla violazione del principio della	
	rispondenza tra chiesto e pronunciato), l'appellante ha sostenuto	
	che la tesi della Procura generale per cui l'accertamento sul	
	superamento delle soglie reddituali sarebbe stato effettuato solo	
	per completezza, contrasterebbe con la motivazione della sentenza	
	impugnata.	
	Ha aggiunto che la Procura considera raggiunta la prova della dolosa	
	preordinazione (evocata dalla Sezione territoriale) sulla base di non	
	meglio indicate risultanze probatorie, senza però addentrarsi nelle	
	considerazioni svolte dall'appellante a suffragio delle proprie	
	argomentazioni.	
	In conclusione, l'appellante si è riportato integralmente ai motivi di	
	appello esposti in citazione, nonché alla riproposizione delle	
	domande ed eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado.	
	Ha concluso come da citazione in appello.	
	5. Alla pubblica udienza del 9 novembre 2023, l'Avv. Ivo	
	Tschurtschenthaler, per l'appellante Kronbichler, ha insistito, con	
	articolate argomentazioni, per l'accoglimento delle conclusioni	
	rassegnate nei propri scritti.	
	Il P.M. ha ribadito la richiesta di rigetto del gravame, concludendo	
	come in atti.	

	Esaurita la discussione, il giudizio è passato, dunque, in decisione.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1. Il presente appello va rigettato, per infondatezza dei relativi	
	motivi.	
	1.a) Nello specifico, risulta sicuramente infondato il motivo di cui al	
	punto B.1 , volto a censurare la decisione gravata nella parte	
	concernente il rigetto della richiesta di rito abbreviato di cui all’art.	
	130 del codice della giustizia contabile (c.g.c.), approvato con il	
	d.lgs. n. 174/2016.	
	Come già diffusamente riportato nella esposizione in fatto,	
	l’appellante ha contestato la correttezza della decisione del	
	Presidente della Sezione territoriale, condivisa dal Collegio di prime	
	cure, di non fissare l’udienza camerale destinata alla trattazione	
	della istanza di rito abbreviato, confermando quella di discussione	
	del giudizio secondo il rito ordinario per la ravvisata ricorrenza di	
	una duplice criticità, procedurale e motivazionale, della medesima	
	istanza (decreto presidenziale n. 5/2022/FU del 27 maggio 2022).	
	Nondimeno, come anticipato, il motivo di doglianza non riveste	
	pregio.	
	A tal riguardo, giova osservare che l’art. 130 c.g.c. statuisce che:	
	<i>“1. In alternativa al rito ordinario, con funzione deflattiva della</i>	
	<i>giurisdizione di responsabilità e allo scopo di garantire</i>	
	<i>l'incameramento certo e immediato di somme risarcitorie all'erario,</i>	
	<i>il convenuto in primo grado, acquisito il previo e concorde parere</i>	
	23	

del pubblico ministero, può presentare, a pena di decadenza nella comparsa di risposta, richiesta di rito abbreviato alla sezione giurisdizionale per la definizione alternativa del giudizio mediante il pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione.

(....)

4. La richiesta di rito abbreviato è comunque inammissibile nei casi di doloso arricchimento del danneggiante.

5. Il presidente fissa l'udienza in camera di consiglio con decreto che viene comunicato a cura della segreteria alle parti costituite.

Eguale mente procede se il convenuto, nell'atto di parte, prospetta come ingiustificato il dissenso espresso dalla procura competente sulla richiesta di rito abbreviato presentata ai sensi dei commi 1 e 2, e tale prospettazione non appare manifestamente infondata.

(.....)”

Il chiaro tenore letterale delle disposizioni sopra riportate consente di ritenere, in armonia con quanto fatto dal primo giudice (e ancor prima dal Presidente della Sezione regionale nel richiamato decreto n. 5/2022), che il convenuto, nella comparsa di risposta, debba farsi carico di confrontarsi, in maniera specifica, con le motivazioni che il P.M. contabile abbia posto alla base del proprio parere negativo all’istanza di rito abbreviato, parere che va, dunque, acquisito in via preventiva.

Occorre, in altri termini, che il convenuto prenda diretta e circostanziata posizione sulle predette motivazioni, sì da consentire

	al Presidente della Sezione le valutazioni, di sua esclusiva	
	competenza, circa la non manifesta infondatezza della	
	prospettazione, operata dal medesimo convenuto, dell'ingiustificato	
	dissenso espresso dalla Procura.	
	Tutto ciò ai fini dell'adozione o meno del decreto di fissazione della	
	camera di consiglio destinata all'esame dell'istanza di rito	
	abbreviato.	
	Nondimeno, nella fattispecie all'esame, risulta incontrovertibile, in	
	quanto documentalmente provato, che:	
	-la memoria di costituzione in giudizio, contenente l'istanza di rito	
	abbreviato, è stata predisposta e firmata in data (18 maggio 2022)	
	antecedente all'acquisizione del parere del P.M. contabile,	
	quantunque essa lo dichiari " <i>previamente acquisito</i> " (così pag. 10).	
	Ed invero, il predetto parere, negativo per la ravvisata ricorrenza di	
	una ipotesi di doloso arricchimento del danneggiante, reca la data	
	del 23 maggio 2022;	
	-la memoria di costituzione in giudizio, per quanto depositata	
	presso la Segreteria della Sezione in data 24 maggio 2022 (come	
	riportato anche a pag. 6 della decisione qui gravata) e, dunque,	
	successivamente all'acquisizione del parere (richiamato in essa	
	senza evidenziarne il contenuto negativo), riveste lo stesso,	
	identico contenuto di quella predisposta prima del rilascio del	
	parere.	
	Risulta allora confermato che, nell'atto di costituzione in giudizio, il	
	sig. Kronbichler non ha potuto prendere specifica posizione in ordine	
	25	

	Sotto questo punto di vista, non si appalesano sufficienti, per la loro	
	possibile ambiguità, prese di posizione “implicite” e/o ricavabili in	
	via interpretativa, per di più rispetto a un parere acquisito solo dopo	
	la predisposizione dell’atto (memoria di costituzione) destinato, per	
	chiara opzione legislativa, a contenere le predette doglianze.	
	In ogni caso, contrariamente alle tesi difensive sul punto, le	
	“anomalie” procedurali e motivazionali appena esposte integrano	
	vizi sicuramente rilevabili d’ufficio (ovvero ad iniziativa del	
	Presidente della Sezione), trattandosi di vizi irrimediabilmente	
	ostativi, in base al quadro normativo di riferimento, all’esercizio del	
	potere, intestato al medesimo Presidente, di fissazione della camera	
	di consiglio destinata al vaglio dell’istanza di ammissione al rito	
	abbreviato.	
	In conclusione, per tutto quanto sopra esposto, il presente motivo	
	di gravame risulta infondato.	
	1.b) Va ora esaminato il motivo di appello di cui al punto B.2	
	(articolato nei sottopunti B.2.1 e B.2.2), finalizzato a far risaltare,	
	con diffuse argomentazioni, come sopra ampiamente riportate,	
	l’erroneità dei capi della sentenza gravata concernenti l’addebitata	
	condotta illecita.	
	Il motivo risulta infondato e va, come tale, rigettato.	
	Nello specifico, il Collegio ritiene che gli atti causa, già	
	adeguatamente richiamati e valorizzati dalla Sezione territoriale,	
	diano incontrovertibile dimostrazione dello svolgimento, da parte	
	del sig. Kronbichler, professore a tempo pieno presso la Scuola	

	professionale per l'agricoltura Teodone di Brunico (BZ), dell'attività	
	di redazione di perizie di stima degli immobili per la committente	
	Banca Popolare dell'Alto Adige spa, nel periodo compreso tra il	
	settembre 2015 e l'agosto 2020.	
	Ciò in assenza di ogni autorizzazione da parte dell'Amministrazione	
	d'appartenenza (e senza riversamento alla medesima	
	amministrazione dei compensi percepiti), in palese violazione,	
	dunque, della normativa di riferimento, nazionale e provinciale, in	
	vigore all'epoca dei fatti.	
	Sul punto, risultano sicuramente condivisibili le conclusioni del	
	primo giudice circa l'impossibilità di ricondurre l'attività qui	
	censurata, svolta per conto del richiamato Istituto di credito e	
	rivestente una sua connotazione specifica, nell'ambito di quella di	
	occasionale redazione di perizie, cui fanno riferimento tanto la	
	richiesta di autorizzazione del 20 settembre 2012 (pervenuta il 24	
	settembre 2012) quanto la conseguente approvazione del 25	
	settembre 2012 (rilasciata con timbro apposto sulla medesima	
	richiesta).	
	Tali conclusioni trovano, infatti, solido e oggettivo ancoraggio nella	
	documentazione di causa, dovendosi conseguentemente escludere	
	ogni paventata violazione, da parte della Sezione territoriale, della	
	normativa in materia di onere probatorio e valutazione delle prove.	
	E invero, la richiesta di autorizzazione del 20 settembre 2012 (cui	
	inerisce la successiva approvazione del 25 settembre 2012 e	
	rispetto alla quale è poi intervenuta la nota provinciale del 27	

settembre 2012 sulla non necessità di ulteriori autorizzazioni) fa pacificamente riferimento, oltreché all'attività di componente della Sezione specializzata per le controversie agraria presso il Tribunale di Bolzano (*"Mitglied der Sonderkommission für Agrarstreitigkeiten beim Landesgericht Bozen und gelegentliche Erstellung von Gutachten"*), a quella di *"redazione occasionale di perizie"* (*"gelegentliche Erstellung von Gutachten"*).

Viene, dunque, utilizzato il termine “*Gutachten*” (genericamente “*perizia*”), significativamente adoperato anche nelle fatture emesse dall’appellante con riferimento all’attività di C.T.U. (circostanza quest’ultima che induce a ritenere, in armonia con quanto fatto dal primo giudice, che il termine in questione possa assumere anche il significato tecnico-giuridico di “*consulenza tecnica d’ufficio*”).

Per contro, il contratto stipulato in data 19 aprile 2012 tra il Kronbichler e l'Istituto di credito, annovera, tra le prestazioni affidate al primo, la più specifica attività di predisposizione di "perizie di stima", attraverso l'utilizzo del differente termine "Schätzung" ("...folgende Beratungsdienstleistungen benötigt: Schätzung von bereits fertiggestellten Liegenschaften, Überprüfung der Baufortschritte (SAL) von Immobilien in Bau, Angemessenheitsgutachten und/oder Aktualisierung von Schätzungen auch Dritter" ovvero, in italiano, "le seguenti consulenze: perizie di stima di immobili già costruiti, controllo di stati di avanzamento lavori (SAL) per immobili ancora in costruzione, perizie sulla congruità e/o attualizzazione di perizie di

	<i>stima compiute da terzi"</i> ; così pagg. 10 e d 11 dello stesso atto	
	d'appello).	
	Il medesimo termine " <i>Schätzung</i> " risulta adoperato, anche in	
	questo caso in maniera del tutto significativa, nelle fatture emesse	
	dall'appellato nei confronti della Banca, in relazione all'attività di	
	predisposizione di perizie di stima.	
	A tale ultimo riguardo, non assume rilievo la circostanza, per contro	
	richiamata dall'appellante, per cui talune fatture emesse nei	
	confronti della Banca (in numero molto inferiore a quelle con	
	oggetto " <i>Ausarbeitung der Schätzung</i> "), sono intitolate	
	"attualizzazione" (" <i>Aktualisierung der Schätzung</i> "), atteso che	
	l'attualizzazione consiste, pur sempre, nell'attività di stima	
	dell'attuale valore dell'immobile, attraverso la verifica della	
	perdurante congruenza di stime già elaborate.	
	Quanto sopra rilevato, nella sua indiscutibile oggettività, consente	
	di condividere le conclusioni della Sezione territoriale circa la	
	necessità d'interpretare l'espressione "redazione occasionale di	
	perizie" (contenente il termine " <i>Gutachen</i> ") come generica attività	
	peritale ovvero, in termini tecnico-giuridici, quale attività di C.T.U.,	
	con conseguente impossibilità di ricondurre alla stessa attività	
	quella, più specifica, di predisposizione di perizie di stima	
	immobiliare (" <i>Schätzung</i> ").	
	La correttezza dell'impostazione qui seguita trova ulteriore, decisiva	
	conferma nel tenore letterale della nota del Direttore della	
	Ripartizione del Personale del 27 settembre 2012.	
	30	

	Quest'ultima, infatti, ha sì comunicato all'appellante la non	
	necessità per il futuro di ulteriori autorizzazioni, ma facendo	
	espresso riferimento, come riconosciuto anche nell'atto di gravame,	
	alla <i>"Sua richiesta del 20.09.2012, con cui lei aveva chiesto</i>	
	<i>l'autorizzazione all'esercizio saltuario dell'attività remunerata di</i>	
	<i>membro della Sezione specializzata agraria presso il Tribunale di</i>	
	<i>Bolzano"</i> (così testualmente pag.11).	
	Il riferimento espresso è, dunque, unicamente all'attività di membro	
	laico del collegio giudicante presso la Sezione agraria.	
	Del resto, secondo quanto rimarcato dalla sentenza gravata (pagg.	
	18 e 19), non contestata sul punto, la nota qui in rilievo ha motivato	
	la non necessità di ulteriori autorizzazioni con il fatto che, dovendosi	
	considerare il Tribunale di Bolzano come ente provinciale ed	
	essendo il sig. Kronbichler professore di ruolo presso un istituto	
	tecnico provinciale, costui non avrebbe dovuto richiedere	
	autorizzazione allo svolgimento di ore di lavoro aggiuntive per la	
	medesima amministrazione d'appartenenza, ma semplicemente	
	definire con l'Ufficio stipendi della PAB e con il Tribunale di Bolzano	
	le modalità di retribuzione di tale attività.	
	Trattasi, all'evidenza, di una motivazione che non avrebbe potuto	
	essere spesa in relazione all'attività di redazione di perizie di stima	
	per conto di un soggetto (nel caso di specie, un Istituto di credito	
	privato) chiaramente diverso dall'Amministrazione pubblica	
	d'appartenenza.	
	Resta, dunque, confermato che la nota provinciale del 27 settembre	

	2012 non si riferisce all'attività qui censurata, non potendo	
	conseguentemente assumere alcuna valenza esimente (nemmeno	
	sotto il profilo dell'elemento soggettivo) della medesima attività.	
	Le conclusioni testé esposte non risultano inficiate dal riferimento,	
	per contro operato dall'appellante, al fatto che la predisposizione di	
	perizie sarebbe stata strettamente connessa e complementare	
	all'attività di giudice laico presso la Sezione agraria, in quanto	
	asseritamente necessaria per l'acquisizione, da parte del sig.	
	Kronbichler (quale iscritto all'ordine degli agronomi nel comparto	
	dei "non esercenti"), di esperienze pratiche sul campo,	
	indispensabili per svolgere al meglio l'incarico istituzionale presso	
	la Sezione agraria.	
	La richiamata complementarità porterebbe a ritenere,	
	nell'impostazione difensiva, che la richiesta di autorizzazione del 20	
	settembre 2012 (con la successiva autorizzazione del 25 settembre	
	2012) e la stessa nota del 27 settembre 2012, per quanto silente	
	sul punto, avrebbero riguardato anche l'attività di predisposizione	
	di perizie per conto della banca.	
	Tuttavia, la tesi qui avversata osta irrimediabilmente con il tenore	
	letterale degli atti in questione e con il significato dei termini in essi	
	utilizzati, secondo quanto sopra chiarito.	
	Essa, inoltre, come ben rimarcato dalla Procura generale, si pone in	
	insanabile contrasto con il principio, del tutto pacifico nella	
	giurisprudenza di questa Corte, per cui non sono consentite, con	
	riferimento allo svolgimento di attività extraistituzionali da parte del	
	32	

esperienze pratiche risponde all'esigenza che da tali soggetti derivi, in una materia connotata da indubbia specialità, un contributo idoneo a meglio adeguare, nell'esercizio dell'attività decisoria, l'esatta interpretazione del precetto normativo con le reali situazioni e rapporti ai quali essa ha riguardo (in termini, Corte cost. n. 108/62).

Nondimeno, un contributo di tal fatta può provenire solo da soggetti già in possesso di un adeguato bagaglio di conoscenze pratiche al momento in cui sono chiamati allo svolgimento dell'attività di giudice laico, non potendosi ragionevolmente ipotizzare che tale bagaglio possa essere acquisito attraverso attività espletate contestualmente a quelle svolte presso la Sezione specializzata.

Ne deriva l'impossibilità di ritenere, anche sotto questo profilo, che, nel caso di specie, la richiesta di autorizzazione per l'incarico di giudice laico sia automaticamente relativa anche a quella di predisposizione di perizie di stima immobiliare, atteso che il sig. Kronbichler avrebbe già dovuto possedere il necessario bagaglio di conoscenze pratiche.

Il complesso delle circostanze sopra esposte fa, infine, emergere la ragionevolezza dell'impostazione del primo giudice, alla cui stregua l'attività di "redazione occasionale di perizie" (citata nell'istanza del 20 settembre 2022) non è stata presa in esame nella comunicazione del 27 settembre 2012, poiché correttamente intesa come relativa a "*consulenze tecniche d'ufficio*", di per sé non necessitanti di autorizzazione alcuna, trattandosi di attività espletata

	nell'adempimento di una funzione pubblica nel superiore interesse	
	della giustizia (in termini, Cons. Stato, n. 3513/2017).	
	Risulta conseguentemente smentita la tesi difensiva, per cui	
	l'omesso, separato esame, nella nota del 27 settembre 2012,	
	dell'istanza relativa all'attività di redazione occasionale di perizie, si	
	giustificherebbe con il fatto che il Direttore della Ripartizione del	
	personale della PAB avrebbe ritenuto l'istanza di autorizzazione del	
	20 settembre 2012 relativa tanto all'attività di membro laico della	
	Sezione agraria quanto a quella, strettamente connessa e	
	complementare, di predisposizione di perizie di stima immobiliare	
	(riconducibile, nell'impostazione difensiva, alla redazione	
	occasionale di perizie).	
	In conclusione, per tutto quanto sopra esposto, può ritenersi	
	acclarato che l'odierno appellante, benché professore a tempo pieno	
	presso la Scuola professionale per l'agricoltura Teodone di Brunico,	
	ha espletato, nel periodo compreso tra il settembre 2015 e l'agosto	
	2020, attività di redazione di perizie di stima degli immobili per la	
	committente Banca Popolare dell'Alto Adige spa, senza chiedere e	
	ottenere la necessaria autorizzazione da parte dell'Amministrazione	
	d'appartenenza (e senza riversare a quest'ultima i relativi	
	compensi).	
	Ciò integra una condotta connotata da sicura illiceità, poiché	
	palesamente violativa della normativa di riferimento, nazionale e	
	provinciale, in vigore all'epoca dei fatti (art. 53, commi 7 e 7-bis	
	d.lgs n. 165/2001 e s.m.i.; art. 14, comma 1, lett. c) della legge	
	35	

	provinciale 10 agosto 1995, n. 16; art. 13, comma 1, legge	
	provinciale n. 13 maggio 2015, n. 6; art. 3, comma 12, della legge	
	provinciale 11 luglio 2018, n. 10, con relativa delibera giuntale	
	d’attuazione 4 giugno 2019, n. 430).	
	Risulta allora confermata l’infondatezza del presente motivo di	
	doglianza.	
	1.c) Va, infine, scrutinato il motivo d’appello di cui al punto B.3	
	(articolato nei sottopunti B.3.1, B.3.2 e B.3.3), con il quale il sig.	
	Kronbichler ha censurato, con ampie argomentazioni, come sopra	
	diffusamente riportate, i capi della sentenza concernenti	
	l’individuazione nella propria condotta dell’elemento soggettivo del	
	dolo.	
	Il motivo non merita accoglimento.	
	A tal riguardo, va, in primo luogo, esclusa la sussistenza di ogni	
	pretesa violazione del principio della rispondenza tra chiesto e	
	pronunciato ex art. 112 c.p.c.	
	Siffatta violazione è stata eccepita dall’appellante sotto un duplice	
	profilo e in particolare in relazione al fatto che il primo giudice:	
	-si sarebbe pronunciato sull’elemento soggettivo del dolo,	
	addebitato al convenuto, non con riferimento al <i>petitum</i> azionato	
	dal Procuratore regionale negli atti introduttivi del giudizio, mai	
	modificato/integrato in corso di causa (ovvero, la condanna del	
	convenuto per l’esercizio di attività extra istituzionali non	
	autorizzate), bensì in relazione all’ipotesi astratta (e mai imputata	
	al convenuto) di attività extra istituzionale autorizzata, ma	

immediato), ovvero attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso ("petitum" mediato). Ne consegue che il vizio in questione si verifica quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori, attribuendo alla parte un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato" (così, testualmente, Cass., n. 4341/2019; in termini analoghi, Cass., n. 5153/2019).

Parimenti, la consolidata giurisprudenza contabile ha avuto modo di chiarire che *"l'extrapetizione è un vizio che ricorre quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti, ovvero su questioni non formanti oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato.*

Non ricorre, invece, quando il giudice, fermi restando i fatti dedotti dalle parti nelle rispettive domande ed eccezioni e ferme le prove da entrambe le parti fornite, adotti, a sostegno della decisione, argomenti comunque tratti dal compendio documentale dalle medesime parti prodotto" (così testualmente, Corte conti, Sez. II, n. 45/2020 e n. 328/2021).

E invero, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, la cui violazione determina il vizio di ultrapetizione, e da cui discende il divieto per il giudice di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda, *"...deve ritenersi violato soltanto nel caso in cui il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi obiettivi di*

	<i>identificazione dell'azione (petitum e causa petendi), attribuendo o</i>	
	<i>negando ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello</i>	
	<i>richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente,</i>	
	<i>nella domanda, ovvero ponga a fondamento della decisione fatti e</i>	
	<i>situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel</i>	
	<i>processo un titolo nuovo e diverso da quello enunciato a sostegno</i>	
	<i>della domanda” (così, Corte conti, Sez. I app., n. 343/2020; in</i>	
	<i>termini analoghi, Corte conti, Sez. III app., n. 195/2019).</i>	
	In definitiva, il potere-dovere del giudice di qualificare	
	giuridicamente l'azione e il rapporto giuridico sostanziale dedotto in	
	giudizio, anche in difformità rispetto alle deduzioni delle parti, trova	
	un limite - la cui violazione determina il vizio di ultrapetizione - nel	
	divieto di sostituire l'azione proposta con una diversa, perché	
	fondata su fatti diversi o su una diversa <i>causa petendi</i> , sì da	
	attribuire un bene diverso (extrapetizione) o in quantità superiore	
	(ultrapetizione) rispetto a quello richiesto (così, Corte conti, Sez. II	
	app., n. 328/2021, richiamante Corte conti, Sez. III app., n. 1/2020	
	e Sez. II app., n. 117/2020).	
	Va, poi, considerato che la diversa valutazione dei fatti dedotti in	
	giudizio, sotto il profilo dell'imputazione soggettiva (per dolo ovvero	
	per colpa grave), non integra, di per sé, il vizio di cui all'art. 112	
	c.p.c., essendo l'elemento soggettivo che connota la condotta	
	liberamente valutabile dal giudice, a prescindere dalla	
	prospettazione che di tale elemento, per quei medesimi fatti	
	caratterizzati da quella stessa condotta, abbia fornito l'attore (in	

	termini, tra le altre, Corte conti, Sez. III app., n. 876/2011).	
	Orbene, nella fattispecie all’esame, la decisione gravata, alle pagg.	
	20 e ss., senza alterare i termini essenziali della contestazione	
	attore, anche sotto il profilo dell’imputazione soggettiva (rimasta	
	incentrata sull’addebito a titolo di dolo), ha ritenuto, “ <i>per</i>	
	<i>completezza</i> ”, di accertare, alla stregua del compendio probatorio	
	già presente in atti, il profilo del superamento dei limiti reddituali di	
	legge allo svolgimento delle attività extra-istituzionali.	
	Ciò al fine precipuo di meglio valutare e motivare la sussistenza e	
	intensità dell’elemento soggettivo del dolo, già contestato	
	dall’Organo requirente, peraltro con riferimento anche alla	
	“ <i>percezione di un reddito considerevole nell’arco di tempo</i>	
	<i>considerato</i> ” (pag. 10 dell’atto di citazione).	
	E invero, proprio all’esito di tale accertamento, la Sezione è giunta	
	a ritenere che la mancata richiesta dell’autorizzazione preventiva si	
	configurasse chiaramente in termini di dolo, in quanto	
	caratterizzata non solo dalla consapevole violazione dell’obbligo di	
	richiedere la medesima autorizzazione (profilo già di per sé	
	sufficiente alla configurazione dell’elemento soggettivo, per quanto	
	si dirà a breve), ma anche dalla dolosa preordinazione di tale	
	omissione, allo scopo di ottenere il vantaggio patrimoniale	
	derivante dallo svolgimento di tutte le perizie richieste dalla banca	
	nel corso degli anni, senza necessità di verifica del rispetto dei limiti	
	reddituali previsti dalla normativa provinciale per gli incarichi	
	autorizzati (pag. 23 della decisione gravata).	
	40	

In definitiva, nell'ambito delle originarie contestazioni attoree (svolgimento di attività extraistituzionale non autorizzata) e senza modificare il titolo dell'imputazione soggettiva (rimasta a titolo di dolo), il primo giudice ha adottato, a fondamento della propria decisione, argomentazioni comunque tratte dal compendio probatorio in atti.

D'altro canto, se è vero, come anticipato, che la diversa valutazione dei fatti dedotti in giudizio sotto il profilo dell'imputazione soggettiva (per dolo ovvero per colpa grave), non integra, di per sé, il vizio di cui all'art. 112 c.p.c., a maggior ragione tale vizio deve escludersi nell'ipotesi in cui il giudice, sulla base del medesimo compendio probatorio fornito dalle parti, valuti diversamente l'intensità del medesimo elemento soggettivo già contestato in citazione (nel caso di specie, il dolo).

Quanto sopra rappresentato esclude la lamentata violazione dell'art. 112 c.p.c. sotto il primo profilo dedotto.

Allo stesso modo, in relazione al secondo profilo (omesso esame di eccezione asseritamente decisiva), va evidenziato che, per consolidata giurisprudenza, è sufficiente che la sentenza esponga, in maniera adeguata, le ragioni poste a suo fondamento, non risultando per contro necessaria la dettagliata confutazione di tutte le prove e/o argomentazioni contrarie (in termini, tra le altre, Corte conti, Sez. II app., n. 93/2020; id. Cass., n. 20906/2018).

Il giudice, infatti, non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, proposizione e argomentazione

	della parte, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in	
	maniera concisa, gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento	
	della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli	
	argomenti e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati,	
	siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter	
	argomentativo seguito (in termini, Corte conti, Sez. II app., n.	
	369/2022, con la giurisprudenza della Corte di cassazione ivi	
	richiamata).	
	Nello specifico, <i>"...il vizio di omessa pronunzia ex art. 112 c.p.c., si</i>	
	<i>sostanzia nella totale carenza di considerazione della domanda e</i>	
	<i>dell'eccezione sottoposta all'esame del giudicante, il quale manchi</i>	
	<i>completamente perfino di adottare un qualsiasi provvedimento,</i>	
	<i>quand'anche solo implicito, di accoglimento o di rigetto, invece</i>	
	<i>indispensabile alla soluzione del caso concreto"</i> (così testualmente,	
	Cass., n. 3761/2022).	
	Orbene, nella fattispecie all'esame, la Sezione territoriale ha	
	adeguatamente (e correttamente) argomentato in ordine al	
	contenuto della nota adottata dal Direttore della Ripartizione del	
	personale in data 27 settembre 2012, sottolineando come la stessa	
	si riferisse unicamente alla richiesta di autorizzazione per la sola	
	attività di componente laico presso la Sezione specializzata agraria	
	del Tribunale di Bolzano.	
	Trattasi di considerazioni e conclusioni che comportano, per la	
	sussistenza di evidenti profili d'incompatibilità, il rigetto	
	dell'argomentazione difensiva incentrata sul fatto che il sig.	
	42	

	Kronbichler sarebbe stato indotto dalla nota in questione a confidare	
	ragionevolmente nella legittimità dello svolgimento delle attività qui	
	censurate.	
	Ciò detto in ordine all'insussistenza della pretesa violazione dell'art.	
	112 c.p.c., il Collegio ritiene di sottolineare come la condotta	
	serbata dall'odierno appellante risulti sicuramente connotata da	
	dolo, risultando evidente la cosciente e volontaria violazione degli	
	obblighi di servizio e in particolare, secondo quanto rimarcato nella	
	decisione gravata (pag. 23), dell'obbligo di richiedere	
	l'autorizzazione preventiva allo svolgimento dell'attività extra-	
	istituzionale.	
	Il dato trova, invero, incontrovertibile conferma nella chiarezza e	
	specificità del divieto legislativo infranto, nella reiterazione	
	pervicace nel tempo delle condotte violative del medesimo divieto	
	(dal settembre 2015 all'agosto 2020), nonché nella notoria	
	soggezione dei dipendenti pubblici a uno statuto incentrato sulla	
	tendenziale preclusione allo svolgimento di attività extra-	
	istituzionali.	
	Il menzionato statuto costituisce, del resto, chiara e immediata	
	espressione dei noti precetti costituzionali di tendenziale esclusività	
	della funzione pubblica (art. 98 Cost.) e di buon andamento e	
	imparzialità degli uffici della Pubblica Amministrazione (art.97	
	Cost.), pienamente salvaguardati solo qualora si garantisca all'Ente	
	d'appartenenza una verifica puntuale, di volta in volta, in ordine alla	
	insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi nell'attività	
	43	

	espletata all'esterno e dell'impegno, in termini di energie	
	intellettuali e lavorative, richiesto al proprio dipendente dalla	
	medesima attività.	
	Le conclusioni testé esposte in ordine alla ricorrenza dell'elemento	
	soggettivo del dolo non risultano inficiate dal richiamo, per contro	
	operato dall'appellante, alla novella normativa recata dall'art. 21,	
	comma 1, decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (convertito in legge	
	11 settembre 2020, n. 120), il quale ha inserito all'art. 1, comma	
	1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (in materia di responsabilità	
	amministrativa), l'alinea <i>"La prova del dolo richiede la</i>	
	<i>dimostrazione della volontà dell'evento dannoso"</i> .	
	In particolare, secondo l'appellante, la Sezione territoriale avrebbe	
	omesso di valutare in maniera adeguata la novella normativa, non	
	avvedendosi della necessità (che sarebbe rimasta insoddisfatta nel	
	caso di specie) che la Procura erariale dimostri la volontà delle	
	conseguenze dannose dell'illecito.	
	Nondimeno, può richiamarsi in senso contrario la consolidata	
	giurisprudenza, alla cui stregua la richiamata disposizione riveste	
	carattere sostanziale, incidendo su uno degli elementi costitutivi	
	della fattispecie dell'illecito erariale, e non può, dunque, applicarsi	
	a fatti commessi prima della sua entrata in vigore, ai sensi dell'art.	
	11 disp. prel. c.c (in termini, tra le altre, Corte conti, Sez. II app.,	
	n. 305/2022, con i precedenti ivi citati; id., Sez. II app., n.	
	186/2023).	
	La medesima disposizione non può, allora, trovare spazio rispetto	
	44	

	ai fatti qui in rilievo (ovvero, la quasi totalità degli stessi), venendo	
	in considerazione attività extra-istituzionale, i cui compensi	
	risultano fatturati nel periodo compreso tra il settembre 2015 e	
	l'agosto 2020.	
	In ogni caso, in presenza di fattispecie illecite come quella qui in	
	rilevo, per come accuratamente ricostruite dalle Sezioni riunite di	
	questa Corte (sentenza n. 26/QM/2019), è proprio l'omissione del	
	(ri)versamento del compenso all'amministrazione d'appartenenza	
	del dipendente a far scaturire il danno dallo svolgimento	
	dell'incarico non autorizzato, essendo questo da computarsi nel	
	bilancio della medesima amministrazione, con la conseguenza che	
	l'accertata coscienza e volontà, riconosciuta in capo all'appellante,	
	di omettere il predetto riversamento, si presenta idonea a integrare	
	pienamente la volontarietà dell'evento dannoso (in termini, tra le	
	altre, Corte conti, Sez. II app., n. 305/2022).	
	Infine, questo Collegio non ravvisa alcuna plausibile ragione per	
	discostarsi dalla consolidata giurisprudenza contabile, anche	
	d'appello, la quale ritiene irrimediabilmente ostativa all'applicazione	
	del potere riduttivo dell'addebito la sussistenza, come nel caso di	
	specie, di condotte dolose.	
	Tale istituto, infatti, <i>"ha l'obiettivo di ridurre il danno da imputare</i>	
	<i>al responsabile in presenza di condizioni, oggettive o soggettive</i>	
	<i>che, ad avviso del giudice, consentano che una quota di esso resti</i>	
	<i>irrisarcita, il che collide col particolare disvalore della condotta</i>	
	<i>dolosa"</i> (così, tra le più recenti, Corte conti, Sez. II app. 240/2023;	
	45	

	id., Sez. II, n. 32/2023 con i precedenti ivi citati).	SENT. 33/2024
	Va, dunque, ribadita l'infondatezza del presente motivo di doglianza.	
	2. In conclusione, per tutto quanto sopra esposto, l'odierno appello va rigettato, con conseguenziale, integrale conferma della decisione gravata.	
	Le spese relative al presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nei termini indicati in dispositivo.	
	P.Q.M.	
	-la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando:	
	- RIGETTA l'appello proposto dal sig. KRONBICHLER Georg Silvester avverso la sentenza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Trentino-Alto Adige, Sede di Bolzano, n. 12/2022 e, per l'effetto, CONFERMA integralmente la sentenza n. 12/2022.	
	Le spese relative al presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 224,00 (DUECENTOVENTIQUATTRO/00) seguono la soccombenza.	
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 novembre 2023.	
	IL Consigliere ESTENSORE (dott. Nicola RUGGIERO) Firmato digitalmente	IL PRESIDENTE (dott.ssa Rita LORETO) Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il

31 GENNAIO 2024

SENT. 33/2024

Per la Dirigente (dott.ssa Luciana Troccoli)

Firmato digitalmente

Il Funzionario Amministrativo
dott.ssa Alessandra Carcani